



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



LA PECULIARITÀ DEL CASO NON GIUSTIFICA LA COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE

Recentemente, la Corte di Cassazione, in coerenza con la precedente elaborazione giurisprudenziale, ha ritenuto che “deve escludersi la idoneità a configurare le gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, comma 2, c.p.c. delle giustificazioni che sorreggono la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di secondo grado, le quali fanno riferimento alla peculiarità del caso concreto e alla oggettiva difficoltà di valutazione in fatto ed in diritto.” Cass. 26956/2019

di **Federica Prato**

IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile

Raffaele Giaquinto

Publicato, Lunedì 6 Aprile 2020

Sommario: 1. Il regime delle spese di lite nel processo civile – 1.1 ipotesi particolari – 2. La compensazione delle spese di lite tra dichiarazioni di incostituzionalità e criteri specifici – 3. La voce della Cassazione sulla genericità di alcune formule giustificative

AbstractENG On the subject of court costs, the legislator and the constitutional jurisprudence have often stated to define more the boundaries of judicial discretion. Greater focus was paid to the instrument for the compensation of litigation costs pursuant to art. 92, c. II, c.p.c. extending the scope of application of the standard but at the same time providing for a particular obligation for specific reasons for the judge.

AbstractITA Sul tema delle spese processuali sono più volte intervenuti il legislatore e la giurisprudenza costituzionale e di legittimità per definire al meglio i confini della discrezionalità del giudice. Una maggiore attenzione è stata dedicata allo strumento della compensazione delle spese di lite ex art. 92, comma I, c.p.c. statuendo da un lato l'estensione della portata applicativa della norma ma dall'altro un particolare obbligo di motivazione specifica in capo al giudice.

1. Il regime delle spese di lite nel processo civile

Nell'ordinamento processualistico italiano, le spese di lite sono governate da due principi fondamentali, quello della soccombenza e quello dell'anticipazione^[1].

L'art. 91 del codice di procedura civile^[2] enuncia il criterio fondante del regime delle spese processuali, ovvero il principio della soccombenza, affermando che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa.

Occorre in premessa una precisazione, ossia che rientrano nel novero delle spese di lite sia le spese legali che quelle di giustizia, le prime sono relative a diritti e onorari dei difensori, le seconde, invece sono quelle adibite alla realizzazione del giudizio in sé, ovvero funzionali ad istaurare il procedimento come, il contributo unificato, le notifiche, i diritti di copia ed eventualmente consulenze tecniche. Ci sono casi in cui è lo stesso legislatore, in particolari materie, a prevedere l'esenzione delle spese di giustizia, mantenendo ferme invece, quelle legali ai fini di garantire il diritto costituzionalmente garantito alla retribuzione dei difensori. Qualora, però, le condizioni economiche di un

assistito rientrino in determinati parametri indicati tassativamente dal legislatore^[3], le spese legali possono risultare a carico dello Stato, attraverso l'apposito istituto del patrocinio a spese dello Stato^[4].

In merito all'altro principio enunciato, ovvero quello dell'anticipazione delle spese, si ricorda l'ormai abrogato art. 90 c.p.c.^[5], debitamente sostituito dall' art. 8 del Testo Unico in materia di spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002), il quale afferma che ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato... qualora la parte risulta provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.

L'anticipazione viene effettuata in base al principio dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, ovvero seguendo il criterio dell'interesse della parte alla realizzazione dell'atto^[6]. In altri casi, come ad esempio il pagamento dell'acconto per il Consulente Tecnico d'Ufficio nominato, il giudice potrà decidere di porlo provvisoriamente a carico di una sola parte, solitamente parte istate, anche se, è prassi diffusa, la formula "a carico delle parti in solido", proprio per meglio tutelare il perito. Analogamente, accade per il compenso del custode o dell'amministratore giudiziario. Pertanto, ricollegandoci al primo principio enunciato, in base al criterio dell'anticipazione, il giudice condannerà parte soccombente al rimborso delle spese di lite in favore della parte vittoriosa.

Il giudice, però, qualora ritenesse tali spese eccessive o superflue, può escluderne la ripetizione.^[7]Tale valutazione è rimessa alla discrezionalità dell'organo giudicante, ma in linea di massima sono da ritenere eccessive e superflue quelle spese che oggettivamente vengono sostenute durante il processo dalla parte vittoriosa, senza che se ne ravvisi la necessità, come la nomina di più difensori o consulenti tecnici di parte in assenza di una eccessiva complessità della questione. Sempre in osservanza della disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 92 c.p.c., vi è un'ulteriore deroga al criterio della soccombenza quando il giudice, accertato un comportamento della parte vittoriosa non conforme al dettato dell'art. 88 c.p.c. (dovere di lealtà e probità), riconosce un diritto al rimborso delle spese anche alla parte soccombente.

Va, in chiusura, precisato che ai fini della liquidazione delle spese di lite, il valore della causa viene stabilito in modo diverso a seconda dell'esito del giudizio. In caso di accoglimento della domanda attorea, il valore della causa sarà pari alla somma determinata dal giudice in sentenza, invece, in caso di rigetto, sarà pari alla somma infondatamente richiesta da parte istante (c.d. principio del disputatum)^[8]. Sul punto, però la Cassazione precisa che in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice deve

avvalersi del criterio del *decisum* e non di quello del *disputatum*, salvo che la condanna sia ridotta da una parziale corresponsione del *petitum* da parte del debitore nelle more del processo se comunque emerge la fondatezza dell'intera pretesa originariamente avanzata^[9]

1.1. Ipotesi particolari

Vi sono una serie di casi particolari in cui il principio della soccombenza segue diverse regole o lascia il posto ad altri criteri di imputazione^[10].

Qualora il giudice abbia, nel corso del giudizio, formulato alle parti una proposta ex art. 185 bis c.p.c. e la stessa non sia stata accettata, in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa, la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta verrà condannata al pagamento delle spese processuali maturate dopo la formulazione della stessa, salvo applicazione di quanto disposto dall'art. 92, II comma, c.p.c..

Al verificarsi, invece di un ipotesi di cessazione della materia del contendere, il giudice è comunque tenuto a pronunciarsi sulle spese di lite applicando il principio della soccombenza virtuale^[11] (il giudice dovrà valutare se la domanda proposta, qualora il giudizio fosse andato avanti, sarebbe stata accolta o rigettata, quindi valutando la fondatezza o meno della domanda proposta).

Qualora nel corso del giudizio parte convenuta avesse deciso di effettuare la chiamata del terzo in garanzia, si dovranno distinguere due ipotesi: a) in caso di soccombenza della parte attorea, sarà la stessa a dover rimborsare le spese processuali sostenute dal terzo, anche se l'attore non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato; b) qualora la chiamata in causa si rilevi arbitraria e pretestuosa, anche in caso di soccombenza dell'attore, le spese sostenute dal terzo rimarranno a carico della parte che ha chiamato in causa^[12].

Va precisato che nei casi in cui una sentenza impugnata venga riformata con rinvio al giudice di primo grado, anche la regolamentazione delle spese dovrà essere effettuata dal giudice di rinvio, il quale dovrà provvedere anche sulle spese dell'intero giudizio di merito se riforma la sentenza di primo grado^[13].

Inoltre, la Cassazione^[14] in diverse pronunce ha precisato che il giudice del rinvio a cui "la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto

che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte^[15].

Un'ipotesi particolare, azzarderei alla stregua di un caso di scuola, si verifica quando il difensore agisce in giudizio senza apposita procura ad litem. È noto che in tale ipotesi, l'attività del difensore non viene considerata ai fini del giudizio ma ciò che rileva, in questa sede, è la regolamentazione delle spese di giustizia in tali situazioni. Questa ipotesi dà vita ad un caso di responsabilità professionale che potrà comportare la condanna del difensore al pagamento delle spese.

Nello specifico, le Sezioni Unite hanno affermato che in caso di azione esperita dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire ...l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e, conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagare le spese del giudizio^[16].

Qualora, invece, la procura dovesse essere dichiarata, successivamente invalida o inefficace, non potrà aversi alcuna condanna del difensore al pagamento delle spese di lite in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo^[17].

Prima di occuparci nello specifico del principio di compensazione, merita una breve trattazione la disposizione ex art. 96 c.p.c., relativo alla c.d. responsabilità aggravata.

Tale disposizione prevede diverse casistiche:

Al primo comma è disciplinata l'ipotesi in cui dovesse ravvisarsi una condotta processuale della parte soccombente contraria al principio di buona fede (casi di c.d. lite temeraria), il giudice, su istanza dell'altra parte, può disporre una condanna al risarcimento del danno oltre che alle spese di lite^[18].

Con il secondo comma, è concesso al giudice, sempre su istanza della parte "danneggiata", di condannare al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente,

che ha agito senza la normale prudenza, dopo aver accertato l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, trascritta domanda giudiziale, iscritta un'ipoteca giudiziale o iniziata l'esecuzione forzata.

Inoltre, con la legge n. 69/2009 è stato introdotto un terzo comma all'articolo in esame, prevedendo l'ulteriore possibilità per il giudice, di condannare d'ufficio e quindi a prescindere da una formale richiesta, la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata^[19].

Per dovere di completezza si evidenzia che questo terzo comma ha fatto molto discutere avendo implicitamente introdotto nel nostro ordinamento l'istituto tipicamente dei sistemi del common-law dei punitive damages adibito, in sostanza a fungere da strumento deflattivo contro l'abuso del processo^[20].

Tali ipotesi, sono però moderate dal principio della compensazione delle spese di lite, cristallizzato nell'art. 92 c.p.c., con il quale si prevede la possibilità per il giudice, al verificarsi di determinati presupposti e in presenza di specifici motivi, di compensare totalmente o parzialmente le spese processuali tra le parti.

2. La compensazione delle spese di lite tra dichiarazioni di incostituzionalità e criteri specifici

L'istituto della condanna del soccombente nel pagamento delle spese ha bensì carattere generale, ma non è assoluto e inderogabile^[21].

Come si legge nell'art. 92 c.p.c., il giudice, in determinati casi, può optare per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

Va subito precisato che l'attuale disposizione normativa è stata oggetto di sostanziali modifiche nel corso degli anni per diversi motivi; primo tra tutti, la scelta di compensare le spese di lite per molto tempo stata lasciata alla discrezionalità del Magistrato, ovvero al suo prudente apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità.

Prima della riforma del 2006, era percorribile la strada della compensazione al verificarsi di soccombenza reciproca^[22] e di "altri giusti motivi", come l'esistenza di contrasti giurisprudenziali sul tema oggetto di causa, la peculiarità o la novità della questione,

La possibilità di compensazione delle spese, in origine, è stata rimessa al prudente

apprezzamento del Giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, alla ricorrenza di "altri giusti motivi", in buona sostanza riconducibili a cinque ipotesi più ricorrenti, accoglimento o rigetto della domanda per jus superveniens o per incostituzionalità sopravvenuta delle norme regolanti la fattispecie^[23].

Con la riforma dell'art. 2, comma 4, della L. 28 dicembre 2005, n. 263, in vigore a decorrere dal 1° marzo 2006 e dell'art. 45, comma 11, della L. 18 giugno 2009, n. 69, in vigore dal 4 luglio 2009, sono state apportate notevoli restrizioni al tema esaminato.

In primis, veniva espressamente previsto l'obbligo per il giudice di indicare specificamente i motivi che portavano alla compensazione delle spese di lite e solo successivamente, con contestuale riforma dell'art. 92, II comma, c.p.c, si affermò che il ricorso a tale formula era possibile solo al verificarsi di "gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione".

Il secondo comma della norma esaminata è stato nuovamente riformato con il D.L. n. 123 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Pertanto, oggi si legge che la compensazione totale o parziale può essere disposta in situazioni di soccombenza reciproca, nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

La storia della disposizione dell'art. 92, II comma, c.p.c. non termina con le modifiche introdotte dalla legge n. 162/2014.

La Corte costituzionale, infatti, con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, dichiarava l'incostituzionalità di tale articolo nella parte in cui non era prevista la possibilità per il giudice di compensare le spese, anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni e non solo nelle due ipotesi di assoluta novità della questione trattata e di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti.

La Corte ritenne fondata la questione sollevata congiuntamente dal Tribunale Torino e dal Tribunale di Reggio Emilia^[24], in merito all'impossibilità per il giudice civile di compensare le spese di lite tra le parti anche in presenza di ulteriori casistiche rispetto a quelle già previste dalla disposizione codicistica, infatti tale restrizione, per ovvi motivi, risultava essere una violazione al principio di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa.^[25]

La Consulta spiega che il mutamento giurisprudenziale, ad esempio qualora non fosse previsto espressamente avrebbe potuto ricavarsi per sussunzione dalla clausola generale delle "gravi ed eccezionali ragioni", in quanto tale evenienza avrebbe alterato i termini della lite senza che ciò fosse ascrivibile ad una condotta delle parti. Anche l'assoluta novità della questione trattata rientra nel novero di quelle situazioni di oggettiva e marcata incertezza, rinvenibili anche in altri casi.

Pertanto, l'identica ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti, tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno *ius superveniens*, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva; o una pronuncia della Corte Costituzionale, in particolare se di illegittimità costituzionale; o una decisione di una Corte europea; o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea; o altre analoghe sopravvenienze. Qualora uno di queste casistiche si dovesse verificare in relazione ad una questione derimente del giudizio, sicuramente si possono ritenere soddisfatti i requisiti della gravità ed eccezionalità giustificativi della compensazione.

La Corte a questo punto, precisa anche che non si può parlare di tassatività in ordine a tali evenienze e pertanto dovranno essere rimesse alla prudente valutazione del giudice, con relativo obbligo di motivazione.

Per dovere di completezza, si evidenzia che l'identica situazione si crea al verificarsi della soccombenza reciproca, in quanto il giudice, in via discrezionale e in assenza di un elenco tassativo di casistiche, è chiamato ad apprezzare la misura in cui ciascuna parte è al contempo vittoriosa e soccombente, addirittura si segnala che la giurisprudenza di legittimità si va orientando nel ritenere integrata l'ipotesi di soccombenza reciproca anche in caso di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta^[26].

Si precisa che anche nei casi di soccombenza reciproca, è apposto un limite ben preciso alla discrezionalità del giudice, in quanto la giurisprudenza^[27] ha stabilito che non potrà addossarsi, in tutto o in parte, il carico alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito.

3. La voce della Cassazione sulla genericità di alcune formule giustificative

La Cassazione, con sentenza n. 26956/2019, ha affermato che deve escludersi l'idoneità a configurare le "gravi ed eccezionali ragioni" ex art. 92, comma 2, c.p.c. con il mero

riferimento alla peculiarità del caso concreto e alla oggettiva difficoltà di valutazione in fatto ed in diritto.

La formula utilizzata, infatti, per la sua genericità, non è idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite e neppure dà contezza, con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale, dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie, presenta, nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga al fondamentale criterio della soccombenza^[28].

Procedendo per ordine, va subito portato all'attenzione del lettore che il procedimento che ha dato vita alla pronuncia esaminata tocca un tema molto delicato del mondo giuslavoristico, il licenziamento disciplinare e i casi di illegittimità dello stesso.

Il giudice di prime cure, infatti, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato all'attore, condannando, infatti, il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore e al pagamento di un'indennità, compensando però integralmente le spese di lite.

Tale pronuncia veniva confermata dalla Corte di Appello di Salerno con sentenza n. 409/2018.

Nello specifico, il giudice di secondo grado confermava l'illegittimità del licenziamento, in quanto lo stesso non era fondato su motivazioni di gravità tale da giustificare la risoluzione del rapporto e soprattutto era da escludere la natura concretamente abusiva dell'utilizzo dei premissi posta a base del recesso.

La società soccombente riteneva opportuno ricorrere alla Suprema Corte e a tal punto il lavoratore decideva di resistere in giudizio tramite controricorso e ricorso incidentale.

Ciò che interessa ai fini di tale contributo sono i motivi alla base del ricorso incidentale, dove il lavoratore rilevava, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., una violazione e una falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., censurando la statuizione di integrale compensazione delle spese di lite, che si riteneva adottata in assenza dei rigorosi presupposti di legge prescritti dalla disciplina vigente *ratione temporis* (primo motivo).

Inoltre, sempre in via incidentale, si contestava l'assenza di motivazione in relazione al

regolamento delle suddette spese, nonché una motivazione illogica in merito all'omesso esame di un fatto certo, oggetto tra l'altro, di discussione fra le parti, rappresentato dalla carenza di prova da parte del datore di lavoro in ordine alle circostanze a base del recesso (secondo motivo). Si riteneva che proprio tale circostanza avrebbe dovuto giustificare un diverso regolamento delle spese di lite, con l'applicazione del principio della soccombenza.

La S.C. riteneva fondato il primo motivo di ricorso incidentale con effetto di assorbimento del secondo, premettendo che essendo il giudizio di primo grado instaurato nell'anno 2017, a fattispecie esaminata risultava assoggettata al disposto dell'art. 92, II comma, c.p.c., come modificato dall'art. 13, I comma, del decreto legge n. 132/2014, convertito, con modificazioni, nella legge n. 162/2014^[29].

Come già ricordato, la Corte costituzionale dichiarò l'incostituzionalità di tale norma nella parte in cui non prevedeva la possibilità di compensare le spese in presenza di altre analoghe ragioni (gravi ed eccezionali).

Come sempre, il problema è quello di rendere comprensibile ed evidente quando può parlarsi di ragioni gravi ed eccezionali, ovvero in quali casi effettivamente il giudice può compensare totalmente o parzialmente le spese di lite, senza incorrere in abusi dell'istituto.

Ed è sul punto che la Cassazione precisa che nell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite, nell'alveo delle "norme elastiche", anche nella fattispecie in esame si può parlare di clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità...^[30].

Quindi, il riferimento alle gravi ed eccezionali ragioni funge da collante tra l'art. 92 c.p.c. e le varie fattispecie che si possono presentare in un giudizio di merito, lasciando il giudice libero di valutare la situazione ai fini di applicare l'istituto esaminato.

Ovviamente, al fine di evitare il libero arbitrio, la decisione sulle spese verrà adeguatamente motivata dal giudicante e sarà sempre assoggettabile al controllo di legittimità al pari di ogni altro giudizio fondato su norme di legge. Tutto ciò, in quanto nell'esprimere il giudizio di valore necessario per integrare una norma elastica il giudice di merito compie un'attività di interpretazione giuridica e non meramente fattuale della norma, dando concretezza a quella parte mobile ... della stessa, introdotta per consentire alla norma di adeguarsi ai mutamenti del contesto storico-sociale^[31].

In merito alla motivazione va ulteriormente precisato che per ovvie ragioni la stessa deve essere specifica relativamente alle circostanze e agli aspetti della controversia, pertanto non può assolutamente risultare espressa attraverso formule generiche, inidonee tra l'altro al controllo di legittimità^[32].

Proprio sul tema del divieto di genericità (n.d.r.) si è soffermata la Suprema Corte affermando tra l'altro che, non possono essere ricondotte nella clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni”:

l'oggettiva “opinabilità della soluzione accolta”, perché è necessaria una precisa individuazione del significato di un testo normativo in relazione alla fattispecie concreta a cui deve essere applicato costituisce il nucleo della funzione giudiziaria, sicché l'ordinario esercizio nell'esegesi del testo normativo non può essere valutato come evento inusuale, almeno finché non siano specificamente identificate le ragioni per le quali la soluzione assegnata al dubbio interpretativo assurga... (per la sua contrarietà alla consolidata prassi applicativa, ovvero per la del tutto insolita connotazione lessicale e sintattica del tessuto letterale della norma) a livello di eccezionale gravità (Cass. n. 319 del 2014); il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”^[33], che può trovare applicazione solo nei giudizi risolti tramite l'applicazione di regole, per l'appunto, processuali; la “peculiare natura” della declaratoria di improcedibilità dell'appello^[34]; il “carattere officioso del rilievo dell'interruzione della prescrizione”^[35], essendo tale rilievo un possibile e normale esito dell'attività valutativa compiuta dal giudicante; “l'esiguità della pretesa creditoria”^[36], soprattutto al verificarsi dell'ipotesi in cui le spese di lite siano di una somma tale da superare l'importo relativo al pregiudizio economico subito; “peculiarità del caso concreto e oggettiva difficoltà di valutazione in fatto e in diritto”, come già evidenziato, tale formula, per diverso tempo utilizzata, proprio per la sua eccessiva genericità non risulta idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni giustificative e, aggiunge la Corte, neppure è idonea a dare contezza, con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale, dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie ... presentava, nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga al fondamentale criterio della soccombenza^[37] **Note e riferimenti bibliografici**

[1] V. sul tema, ex multis: G., La condanna alle spese giudiziali, II, Roma, 1935; Pajardi, La responsabilità per le spese e per i danni, Milano, 1959; A. Gualandi, Spese e danni nel processo civile, Milano, 1962; Vecchione R., Spese giudiziali, (dir. proc. civ.), in Noviss. Dig. it., XVII, Torino, 1970, 1120; Grasso E., Della responsabilità delle parti, in Comm. C.p.c., diretto da Allorio E., I, Torino, 1973, 970; Cordopatri F., Spese giudiziali (dir.

proc. civ.), in Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 331; Consolo C., Le spese del processo e la Costituzione, in Giur. it., 1990, I, 1, 1353; Scarpelli G., Le spese giudiziali civili, Milano, 1998; Marziali C., Le spese processuali civili, Aracne editore, 2012.

[2] Libro I, Disposizioni generali, Titolo III Delle parti e dei difensori, Capo IV Delle responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali

[3] D.P.R. n. 115/2002 - Art. 76 Condizioni per l'ammissione

“1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22. 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti.

La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.”

A tal proposito si precisa che, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 139/2010, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria”.

Art.. 77 Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione

“1. I limiti di reddito sono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.”

[4] DPR n. 115/2002, artt. 74 ss.

[5] Per approfondimenti sul tema, v. ex multis, Carnelutti F., Obbligo di anticipazione delle spese, in Riv. dir. proc. civ., 1941, I, 350; Cappelletti M., Estinzione del processo per mancata anticipazione delle spese, in Riv. dir. proc., 1954, II, 230; Giannozzi G., Sul cosiddetto onere di anticipazione delle spese, in Giur. It., 1953, I, 2, 715; Minoli E., Momenti processuali e momenti extraprocessuali nella disciplina del carico iniziale delle spese di causa, in Studi in onore di E. Redenti, II, Milano, 1951, 63.

[6] In tal senso, Marziali C., Le spese processuali civili, Aracne editore, 2012, p. 48

[7] Art. 92, I comma, c.p.c.

[8] In tal senso, ex multis: Cass., n. 5381/2006; Cass. n. 16707/2004; Cass., n. 13113/2004; Cass., n. 2407/1998; Cass., n. 2477/1986; richiamate da Cass., sent. n. 15857/2019.

[9] Così, C. Cass., sent. n. 3903/2016 e C. Cass. SS.UU., sent. n. 19014/2007.

[10] V., ex multis, C. Cost, sent. n. 157/2014; C. Cost., sent. n. 270/2012; C. Cost., sent. n. 196/1982; C. Cost., sent. n. 117/1999.

[11] In tal senso: C. Cass., sent. n. 30857/2018, richiamata da Tribunale Trieste nella sentenza 19 aprile 2019.

[12] In tal senso: C. Cass., sent. n. 7431/12; C. Cass., sent. n. 12301/05; richiamate da Corte d'Appello Genova, con sentenza 5 giugno 2019

[13] In tal senso: C. Cass., set. n.15506/2018, richiamata da Corte d'Appello Roma, sez. lavoro, sentenza 23 aprile 2019.

[14] Cass., sent., n. 20289/2015; Cass., sent. n. 2634/2007.

[15] Cass., sent. n. 20289/2015

[16] Cass., SS.UU., sent. N. 10706/2006

[17] Cass., SS.UU., sent., n. 10706/2006; C.Cass., sent. n. 14474/2019.

[18] “La condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa.” (Cass. civ. n. 3003/2014)

[19] V. Cass. civ. n. 3311/2017. Con tale pronuncia la S.C., afferma che la responsabilità aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c. (come modificato dall'art. 45, comma 12, della l. n. 69 del 2009) si sostanzia in una vera e propria pena pecuniaria, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'avversario.

[20] Per approfondimenti sul tema, v. Musy A.M., Punitive damages e resistenza temeraria in giudizio: regole, definizioni e modelli istituzionali a confronto, in *Danno e resp.*, 2000; Granelli C., In tema di “danni punitivi”, in *Resp. civ. prev.*, 2014; Pardolesi P., *Contratto e nuove frontiere rimediali. Disgorgement vs punitive damages*, Bari, 2012; Iannone R.F., “I danni punitivi nell’ordinamento italiano ma solo (per ora) attraverso la delibazione delle sentenze straniere”, *La nuova procedura civile*, 4, 2017; SEBOK, *Punitive Damages in the United States*, in KOZIOL, WILCOX, *Punitive damages: common law and civil law perspectives*, Vienna, 2009; Bianca C.M., *Diritto civile*, V, *La responsabilità*, Milano, 2015.

[21] C. Cost., sent. n. 196 del 1982.

[22] Cass., n.20838/2016; Cass., n. 3438/2016, in *Dir. & Giust.*, 2016, n. 10, pp. 21 ss, con nota di Valerio, *L'accoglimento parziale della domanda implica soccombenza (parziale) dell'attore: spese di lite compensate; contra Cass., n. 2653/1994, in Mass.*, 1994

[23] Il *punctum dolens* era la motivazione dei "giusti motivi" che facoltizzavano il giudice a compensare, totalmente o parzialmente, le spese di lite anche in caso di soccombenza

totale. Il principio di diritto, che era stato alla fine fissato in una tralaticia massima di giurisprudenza, affermava che la valutazione dei "giusti motivi" per la compensazione, totale o parziale, delle spese processuali rientrava nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiedeva specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risultasse violata la regola secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (ex plurimis, da Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza 15 luglio 2005, n. 14989).

[24] "...entrambi in funzione di giudice del lavoro, con le ordinanze rispettivamente del 30 gennaio 2016 e del 28 febbraio 2017, iscritte al n. 132 del 2016 e al n. 86 del 2017 del registro ordinanze, hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162; disposizione questa che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero..." (C. Cost., sent. n. 77/2018)

[25] C. Cost., sent. depositata il 19.04.2018, n. 77

[26] In tal senso, C. Cass. n. 19520/2015 e id., n. 21684/2013; C. Cass., sez. III civ., sent. n. 3438/2016

[27] C. Cass., sent. n. 10685/2019

[28] C. Cass., Sent. N. 26856 del 22 ottobre 2019.

[29] Disposizione, come già esaminato, che prevede che il giudice, se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

[30] Cass. SS. UU., sent.. n. 2572 del 2012

[31] In tal senso, Cass., sent., n. 26956/2019 richiamando: Cass. n. 9977 del 2019; Cass. n. 6059 del 2017; Cass n. 8017 del 2006

[32] In tal senso, Cass. sent. n. 2695/19 richiamando: Cass. n. 22310 del 2017, Cass. n. 14411 del 2016

[33] V., Cass. sent. n. 16037/2014

[34] V., Cass., sent. n. 24634/2014

[35] V., Cass., sent. n. 11301/2015

[36] V., Cass., sent. n. 11301/2015

[37] Cass., sent., n. 26956/2019
